

**CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA
U D I N E**

S T A T U T O

MARZO 2009

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINALITÀ E FUNZIONI - COMPENSORIO

ART. 1

Natura giuridica e sede del Consorzio

Il CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA, costituito con D.P.G.R. n. 112 dd. 1/9/1966 (registrato alla Corte dei Conti il 26/10/1966, registro 10, foglio 332 e pubblicato per estratto nel B.U.R. n. 34 del 6/12/1966), modificato con D.P.G.R. 0419/Pres. dd. 31/7/1989 (registrato alla Corte dei Conti il 15/9/1989, registro 16, foglio 64 e pubblicato nel B.U.R. n. 106 del 13/10/1989), è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio, dotato di personalità giuridica pubblica ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13/2/1933 n. 215 e dell'art. 862 del C.C., è Ente pubblico economico non commerciale ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 29/10/2002 n. 28 ed ha sede in Udine.

ART. 2

Finalità e funzioni

Ai fini della tutela e dello sviluppo del comprensorio consorziale, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge e dalla Pubblica Amministrazione, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'Amministrazione regionale riconosce l'attività di bonifica e irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli (co.1, art. 1 L.R. n. 28/2002).

Tale attività è svolta secondo le previsioni del Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio (comprensorio) di cui all'art. 5 della L.R. n. 28/2002.

Al Consorzio competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva, a partire dalla consegna delle medesime, che si intende effettuata dalla data di emanazione del decreto di liquidazione finale (art. 8 L.R. n. 28/2002).

Il Consorzio è anche strumento di partecipazione dei consorziati all'azione programmatoria regionale in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e del piano regionale di sviluppo, nel rispetto della L.R. n. 28/2002 e delle norme di cui al R.D. 13/2/1933 n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni (co. 2, art. 1 L.R. n. 28/2002).

Al Consorzio può essere affidata da Enti pubblici, anche al di fuori del territorio di sua competenza, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche (co. 3, art. 1 della L.R. n. 28/2002).

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 28/2002, può essere delegato alla progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:

- a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
- b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento

e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della Legge 5/1/1994 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni;

- c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
- d) opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio ed interventi di conservazione e ricostituzione vegetale;
- e) opere di miglioramento fondiario;
- f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
- g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
- h) strade interpoderali e vicinali;
- i) impianti di produzione di energia elettrica;
- j) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
- k) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
- l) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

Le modalità di esecuzione degli interventi di migliorie delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione svolte dal Consorzio sono comprese tra quelle previste dall'art. 23 della L.R. 31/5/2002 n. 14.

Il Consorzio può altresì:

- a) assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica (Legge 12/12/1942 n. 183);
- b) favorire la realizzazione di iniziative volte alla difesa delle produzioni, la promozione di organismi associativi, nonché curare l'assistenza dei consorziati in ordine agli aspetti idraulici ed irrigui della superficie aziendale;
- c) provvedere, in concorso con gli Enti competenti, alla tutela delle acque dall'inquinamento;
- d) assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici;
- e) affidare in convenzione ad imprese agricole, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18/5/2001 n. 228, la manutenzione di opere pubbliche;
- f) assumere, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'Agricoltura e all'Ambiente, le funzioni già proprie di Consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della Legge 16/12/1993 n. 520;
- g) realizzare e gestire la viabilità rurale anche in concorso con le altre Amministrazioni pubbliche.
- h) provvedere alla provvista d'acqua da destinare agli usi irrigui ed alle altre utilizzazioni istituzionali;
- i) assumere incarichi di progettazione, direzione lavori e realizzazione di opere attinenti ai compiti istituzionali, nonché la gestione dei servizi, anche aventi valenza economica ed imprenditoriale che possono venire attribuiti da Enti pubblici o privati.

L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui sopra è affidata al Consorzio dalla Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva.

Le opere realizzate dal Consorzio in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle

opere medesime sono gestite dal Consorzio, al quale competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.

Tali disposizioni si applicano anche alle opere già realizzate dal Consorzio in regime di concessione o di delegazione amministrativa intersoggettiva (co. 4 e 5, art. 2 L.R. n. 28/2002).

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 3/7/2002 n. 16 il Consorzio concorre ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale prioritariamente del Consorzio per attuare nel territorio di competenza dello stesso le seguenti attività:

- a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di difesa e relative pertinenze classificate e non, ai sensi del testo unico di cui al R.D. n. 523/1904;
- b) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere di cui alla lettera a);
- c) servizi di piena e pronto intervento idraulico sui corsi d'acqua del comprensorio, individuati dalla Direzione Regionale dell'Ambiente.

A richiesta delle Amministrazioni comunali, il Consorzio può eseguire, con le stesse procedure e modalità, gli interventi previsti dall'art. 43 della medesima Legge.

ART. 3

Estensione del comprensorio, perimetro

Il Consorzio opera sull'intero comprensorio di bonifica della Bassa Friulana delimitato, giusta corografia allegata al presente Statuto, come segue: dal Ponte della Delizia sul fiume Tagliamento, il perimetro si snoda lungo la SS. n.13, fino a Codroipo, e la SS. n. 252 "Napoleonica", fino allo svincolo autostradale di Palmanova; prosegue, quindi, lungo l'autostrada "A4", il confine con la provincia di Gorizia, parallelamente al torrente Torre, ed al fiume Isonzo, fino alla foce; segue, poi, la linea di costa fino a Grado, la battigia lagunare fino alla foce del Tagliamento ed il confine con la provincia di Venezia, risalendo la sponda sinistra del fiume Tagliamento, per rientrare e chiudersi, infine, al Ponte della Delizia.

Il comprensorio consorziale così delimitato ha una superficie territoriale di ettari 78.277, ricadenti nei Comuni di seguito indicati, 32 in provincia di Udine e 2 in provincia di Gorizia: **(vedi L.R. n. 8 dd. 1.8.2008)**

In provincia di UDINE

n°	Comuni	Superficie in ettari
1	Aiello del Friuli	1.023
2	Aquileia	3.506
3	Bagnaria Arsa	1.844
4	Bertiolo	1.807
5	Camino al Tagliamento	2.260
6	Campolongo Tapogliano	614
7	Carlino	3.037
8	Castions di Strada	2.952
9	Cervignano del Friuli	2.847
10	Codroipo	3.664
11	Fiumicello	2.290
12	Gonars	1.497
13	Latisana	3.773

14	Lignano Sabbiadoro	1.563
15	Marano Lagunare	788
16	Muzzana del Turgnano	2.432
17	Palazzolo dello Stella	3.443
18	Palmanova	24
19	Pocenia	2.389
20	Porpetto	1.809
21	Precenicco	2.637
22	Rivignano	3.072
23	Ronchis	1.842
24	Ruda	1.880
25	San Giorgio di Nogaro	2.590
26	San Vito al Torre	17
27	Talmassons	4.024
28	Teor	1.691
29	Terzo di Aquileia	2.823
30	Torviscosa	4.817
31	Varmo	3.523
32	Villa Vicentina	523

Totale superficie in provincia di Udine: ettari 73.021

In provincia di GORIZIA

1	Grado	3.833
2	San Canzian d'Isonzo	1.423

Totale superficie in provincia di Gorizia: ettari 5.256

Superficie comprensoriale complessiva ettari 78.277

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 4

Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati
- b) il Consiglio dei Delegati
- c) la Deputazione Amministrativa
- d) il Presidente
- e) il Collegio dei Revisori contabili

ART. 5
Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea è costituita dai proprietari di beni immobili che risultano iscritti nel catasto consorziale di cui all'art. 10 della L.R. n.28/2002 ed all'art. 30 del presente Statuto, godono dei diritti civili e pagano i contributi consortili.

Fanno parte dell'Assemblea anche gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto d'affitto, risultino iscritti nel catasto consorziale e paghino i contributi consortili.

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto al voto attivo e passivo, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 37.

L'Assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei Delegati (co. 3, art. 13 L.R. n. 28/2002).

Essa si riunisce nelle sedi fissate dal Consiglio dei Delegati. La sua convocazione avviene mediante pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni a cura del Consorzio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni, all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa (co. 4, art. 13 L.R. n.28/2002).

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dei Delegati è indetta ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici (12) mesi dalla scadenza medesima (co. 5, art. 13 L.R. n. 28/2002).

ART. 6
Il Consiglio dei Delegati

Il Consiglio dei Delegati è composto da quaranta (40) membri eletti dall'Assemblea e da otto (8) rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile; questi ultimi saranno prescelti fra i Sindaci o loro delegati in apposita adunanza da convocarsi, entro venti (20) giorni consecutivi dalle elezioni, a cura del Presidente del Consorzio con lettera raccomandata, nella quale saranno indicate le modalità di svolgimento dell'adunanza stessa.

Al fine di assicurare nel predetto Consiglio adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, viene prevista la suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali (co. 1 e 2, art. 15 L.R. n. 28/2002).

Il componente del Consiglio dei Delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista; qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche (co. 3 e 4, art. 15 L.R. n. 28/2002).

Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei Delegati; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare, il Presidente del Consorzio convoca l'adunanza con le modalità di cui al co. 1 che precede, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti (co. 7, art. 15 L.R. n. 28/2002).

Il Consiglio può utilmente funzionare e deliberare anche in carenza della designazione dei rappresentanti dei Comuni.

ART. 7
Funzioni e compiti del Consiglio dei Delegati

In conformità alle leggi ed allo Statuto il Consiglio determina gli indirizzi operativi del Consorzio e ne controlla l'attuazione.

Spetta al Consiglio:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente e gli altri membri della Deputazione Amministrativa;
- b) nominare un (1) membro effettivo ed uno (1) supplente del Collegio dei Revisori contabili;
- c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei consorziati e sulle fasce di contribuenza di cui al successivo art. 36, definendo il numero dei Consiglieri per ciascuna fascia;
- d) deliberare su compensi e rimborso spese ai componenti degli Organi consorziali **secondo le modalità previste dal successivo art. 20; (vedi L.R. n. 16 dd. 5.12.2008/art. 24)**
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- f) deliberare sui Regolamenti, sulle Norme per il funzionamento dei servizi, sul Regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
- g) deliberare sul Piano Generale di Bonifica e sui progetti di massima delle opere che non siano comprese nel Piano stesso;
- h) deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri di finanziamento definitivo delle opere;
- i) deliberare sul Piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
- j) approvare il Bilancio di previsione e relativi allegati, nonché le variazioni che si rendessero necessarie in corso di esercizio, con facoltà di delegare alla Deputazione Amministrativa lo storno di fondi e l'utilizzo del fondo di riserva;
- k) approvare il Conto consuntivo e relativi allegati;
- l) deliberare l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali salvo il disposto della lett. j) del successivo art. 10;
- m) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata alla quota sottoscritta, ad Enti, Società od Associazioni che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- n) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni immobili consorziali;
- o) redigere alla scadenza del proprio mandato una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
- p) deliberare sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- q) deliberare sulla surroga dei membri elettivi;
- r) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.

Il Consiglio può delegare alla Deputazione Amministrativa l'esercizio delle proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini.

ART. 8

Convocazione del Consiglio dei Delegati

Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente non meno di due volte l'anno, oppure entro trenta (30) giorni quando ne sia fatta richiesta (con lettera raccomandata A.R., riportante gli argomenti da trattare) da almeno un quinto (1/5) dei Delegati o dal Collegio dei Revisori contabili ai sensi del penultimo comma del successivo art. 15.

Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma sino a tre (3) giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio dei Delegati è convocato in prima od in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima.

Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide: in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica; in seconda convocazione, quando la presenza non sia inferiore ad un terzo dei medesimi.

Per le elezioni degli Organi e le modifiche statutarie è sempre indispensabile la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione con telegramma ai consiglieri almeno quarantotto (48) ore prima della riunione.

In concomitante assenza del Presidente e di entrambi i Vicepresidenti la riunione del Consiglio viene presieduta dal Consigliere più anziano di età presente.

Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Delegati almeno due (2) giorni lavorativi prima della riunione. Per gli argomenti inseriti d'urgenza in ordine del giorno, gli atti saranno depositati prima della riunione.

ART. 9

La Deputazione Amministrativa

La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente, da un (1) rappresentante dei Comuni e da nove (9) Delegati, di cui due (2) Vicepresidenti.

Ad ogni Sezione elettorale, rappresentata in Consiglio, viene assicurato almeno un membro.

I membri della Deputazione Amministrativa sono eletti separatamente dai Delegati delle singole sezioni elettorali secondo il numero definito ai sensi del co. 3 del successivo art. 36.

Sono nulle le schede con voti espressi a Delegati di sezione diversa, oppure riportanti un numero di nomi superiore ai Deputati da eleggere.

Nella elezione dei Deputati, in caso di parità di voti, sarà eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti per l'elezione alla carica di Consigliere.

ART. 10
Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa

La Deputazione amministra il Consorzio dando esecuzione alle direttive fissate dal Consiglio dei Delegati ed esercitando le proprie specifiche competenze.

Spetta alla Deputazione:

- a) eleggere nel suo seno i due (2) Vicepresidenti;
- b) approvare le Liste dei consorziati aventi diritto al voto nell'Assemblea;
- c) esercitare le competenze di cui al 1° comma del successivo art. 42, nominare i componenti dei seggi elettorali dell'Assemblea e fissare le relative indennità;
- d) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- e) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi ed il Regolamento Organico disciplinare dei dipendenti, da sottoporre al Consiglio dei Delegati;
- f) deliberare sulle assunzioni del personale, sui licenziamenti e sulle altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché sulle variazioni nello stato giuridico ed economico dei dipendenti;
- g) deliberare sui servizi di esazione, tesoreria e cassa;
- h) formare il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo, i relativi allegati, proporre gli storni e le variazioni di bilancio;
- i) fissare i canoni annuali della contribuzione consorziale, formando i relativi ruoli;
- j) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia dei crediti nei confronti dello Stato, di Enti e privati, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
- k) deliberare su quanto connesso, inerente e conseguente ai progetti generali, a quelli esecutivi ed alle perizie di variante e suppletive;
- l) deliberare sugli approvvigionamenti, sugli acquisti ed alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle locazioni, conduzioni ed uso di beni immobili;
- m) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee, sui criteri relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;
- n) sovrintendere alla gestione del catasto consorziale, deliberare sui diritti di voltura di cui al successivo art. 30 e sulle quote minime di cui al successivo art. 31;
- o) sovrintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio;
- p) deliberare su tutto ciò che concerne i seggi elettorali di cui al successivo art. 42;
- q) proclamare i risultati della votazione dell'Assemblea, i nominativi degli eletti e contestualmente convocare il nuovo Consiglio dei Delegati;
- r) deliberare sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni, sui ricorsi avverso i ruoli di contribuzione, sulle quote minime non convenientemente esigibili;
- s) deliberare sul conferimento delle funzioni di Ufficiale rogante consorziale;
- t) provvedere nelle materie che non sono espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali, sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati.

La Deputazione Amministrativa può delegare al Presidente del Consorzio l'esercizio di proprie funzioni determinandone i criteri ed i termini. Tale delega va conferita di volta in volta per singoli atti ed i criteri, come pure i termini temporali e di valore dovranno essere predeterminati con l'indicazione di minimi e massimi.

ART. 11

Deliberazioni d'urgenza della Deputazione Amministrativa

In caso d'urgenza, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

ART. 12

Convocazione della Deputazione Amministrativa

La Deputazione Amministrativa viene convocata d'iniziativa del Presidente o quando un terzo (1/3) dei suoi componenti ne facciano richiesta con lettera raccomandata A.R. riportante gli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione avranno luogo nella sede consorziale od in altra località fissata dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai deputati almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma spedito non meno di due (2) giorni prima della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione con telegramma almeno un (1) giorno prima della riunione.

In concomitante assenza del Presidente e di entrambi i Vicepresidenti la riunione della Deputazione Amministrativa viene presieduta dal componente più anziano di età presente.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei Deputati, almeno un (1) giorno lavorativo prima della riunione. Per gli argomenti inseriti d'urgenza in ordine del giorno, gli atti saranno depositati prima della riunione.

ART. 13

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

In particolare:

- a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare per determinate materie e per la corrispondenza stessa il Direttore del Consorzio;
- b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- c) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa, disponendo gli argomenti da trattare nelle rispettive riunioni;

- d) sovrintende all'Amministrazione consorziale ed assicura l'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e dello Statuto, deliberando i provvedimenti di competenza;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consorziali;
- f) sovrintende al personale;
- g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
- h) delibera e conseguentemente dispone i pagamenti e le riscossioni, gestendo altresì la parte corrente del bilancio di concerto con la Direzione dell'Ente, ponendo i propri atti deliberativi a cognizione della Deputazione Amministrativa;
- i) presiede le gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e/o dei Vicepresidenti le gare vengono presiedute dal Direttore o da un sostituto, incaricato dal Presidente;
- j) delibera, in caso d'urgenza, tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della stessa, escluse quelle indicate agli art. 10 lett. t) e 11 del presente Statuto. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella riunione immediatamente successiva;
- k) comunica alla Deputazione Amministrativa i provvedimenti adottati in esecuzione di deleghe ottenute.

ART. 14 *I Vicepresidenti*

I due (2) Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento, con precedenza al più anziano di carica e, in caso di parità, al più anziano di età, e lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.

ART. 15 *Collegio dei Revisori contabili*

Il Collegio dei Revisori contabili è composto dal Presidente, da due (2) membri effettivi e da due (2) supplenti, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il Presidente, un (1) membro effettivo e uno (1) supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura; un (1) membro effettivo e uno (1) supplente sono nominati dal Consiglio dei Delegati (co. 1, art. 17 L.R. n. 28/2002).

La cancellazione o la sospensione del Revisore contabile dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica (co. 2, art. 17 L.R. n. 28/2002).

Non possono essere eletti Revisori i componenti del Consiglio dei Delegati, anche se cessati dalla carica, ed analogamente i dipendenti del Consorzio, anche se cessati dal servizio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Collegio dei Revisori contabili, in particolare:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) accerta la corrispondenza del Bilancio e del Conto consuntivo con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul Bilancio di Previsione, sul Conto Consuntivo e sulle variazioni al bilancio;

d) esamina e vista periodicamente il conto di cassa.

Il Collegio assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro Revisore, dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.

I Revisori contabili possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Organo competente provvede alla sostituzione. I Revisori così eletti decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro elezione.

I Revisori supplenti sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio.

Il Collegio decide a maggioranza e delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere per iscritto al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.

Ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo forfetario, oltre ad un **rimborso forfetario delle spese** per la partecipazione alle riunioni di Consiglio e Deputazione, l'ammontare dei quali viene fissato dal Consiglio dei Delegati.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 16

Durata e scadenza delle cariche

I componenti degli Organi statutari del Consorzio durano in carica cinque (5) anni (co. 2, art. 12 L.R. n. 28/2002).

I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica alla scadenza dell'Amministrazione uscente, previa accettazione al mandato come previsto dal successivo art. 47. Il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri componenti della Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al citato art. 47 del presente Statuto.

La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio. Le elezioni del Consiglio dei Delegati sono indette ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla scadenza del mandato del Consiglio uscente e comunque non oltre i dodici (12) mesi dalla scadenza medesima (co.5, art. 13 L.R. n. 28/2002).

Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al citato art. 47, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione del Consorzio.

ART. 17
Dimissione dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata A.R. diretta al Consorzio, ovvero verbalizzate nella prima seduta di Consiglio o di Deputazione Amministrativa.

Esse hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

ART. 18
Decadenza e cessazione dalle cariche

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità e quando siano venuti meno i requisiti per la partecipazione all'Assemblea di cui al co. 1 dell'art. 5 che precede.

Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino rispettivamente per tre (3) volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei Delegati e per cinque (5) volte consecutive alle riunioni della Deputazione Amministrativa, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 23 sul conflitto di interessi.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato con lettera raccomandata a.r.

La cessazione della qualità di rappresentante di cui all'art. 6 ed al co. 5 dell'art. 37, del presente Statuto produce la perdita della carica di Delegato.

ART. 19
Surrogazione nelle cariche

Quando il Presidente, i Vicepresidenti od alcuno dei Deputati cessano dalla carica per qualsiasi motivo, l'Organo competente provvede alla loro sostituzione entro il termine di due (2) mesi .

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un rappresentante comunale, il Presidente è tenuto a convocare, con lettera raccomandata, l'adunanza dei Sindaci (o loro delegati) per la surroga.

Il membro elettivo del Consiglio dei Delegati che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti della medesima lista.

Quando il numero dei componenti del Consiglio dei Delegati si riduce a meno dei due terzi, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre (3) mesi per l'integrazione del Consiglio stesso.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

ART. 20

Compensi e rimborso di spese a Consiglieri e Deputati

Al Presidente ed ai due Vice Presidenti può venire attribuito un compenso per l'espletamento del loro incarico, nonché un rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei loro uffici nell'interesse dell'Ente.

I Consiglieri e i Deputati partecipano ai rispettivi Organi a titolo gratuito.

Il Consiglio dei Delegati può prevedere, con provvedimento motivato, un rimborso spese anche forfetario per i componenti degli Organi indicati nel precedente comma.

Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
(vedi L.R. n. 16 dd. 5.12.2008/art. 24)

ART. 21

Validità delle riunioni

Le riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei Delegati o dei Deputati in carica; le adunanze del Consiglio in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Delegati in carica.

Le riunioni del Consiglio e della Deputazione non sono pubbliche.

ART. 22

Partecipazione del Direttore del Consorzio o di altre persone alle riunioni degli Organi consorziali

Il Direttore del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo; non vi partecipa qualora si discutano argomenti che lo riguardano o relativi ai componenti degli Organi consorziali.

Alle riunioni degli Organi consorziali possono essere chiamati ad assistere altri dipendenti del Consorzio od estranei per fornire chiarimenti od indicazioni su argomenti in discussione.

ART. 23

Conflitto di interessi tra Consiglieri o Deputati e Consorzio

Il Consigliere o Deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio deve darne notizia agli altri Consiglieri o Deputati ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni. In tal caso interviene anche l'annullamento della deliberazione qualora la maggioranza prescritta si sia raggiunta con il voto di chi doveva astenersi.

ART. 24
Votazione nelle riunioni

Le votazioni di regola sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernino persone oppure quando un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Gli astenuti di cui al co. 1 dell'art. 23 del presente Statuto non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

ART. 25
Verbale delle riunioni

Per ogni riunione viene redatto un verbale il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione con il nome dei partecipanti, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione (solo se ne hanno fatto espressa richiesta), le deliberazioni adottate per ciascun argomento, nonché l'ora di chiusura della riunione.

Le funzioni di segretario degli Organi, con compito di provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni, sono assunte dal Direttore del Consorzio o da un sostituto incaricato dal Presidente. Ove ricorra il caso di cui al comma 1° dell'art. 22 del presente Statuto, le funzioni di segretario della riunione saranno assunte dal più giovane dei Delegati presenti.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

ART. 26
Pubblicazione delle deliberazioni ed Organo di controllo

Le funzioni di controllo sugli atti del Consorzio sono esercitate, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 28/2002, **dalla Direzione Centrale risorse agricole naturali e forestali, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. n. 28/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con provvedimenti definitivi. (vedi art. 1/punto 8 della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003).**

Il controllo sugli atti del Consorzio è limitato alla valutazione di legittimità.

Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità:

- a) i bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- b) i conti consuntivi;
- c) ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il venti (20) per cento dei componenti presenti dell'Organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'art. 23, co.1 della L.R. n. 28/2002, e siano menzionati i presunti vizi di legittimità. In questo caso il controllo è limitato al solo vizio denunciato;
- d) gli atti degli Organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'Organo deliberante nell'atto medesimo (co. 1 e 2, art. 22 L.R. n. 28/2002).

Sugli atti di cui alle lettere a) e b) del comma che precede è sentito preventivamente il parere della Ragioneria generale della Regione; la richiesta di parere interrompe i termini di cui all'articolo 23, co 4 della L.R. n. 28/2002 (co. 4, art. 22 L.R. n. 28/2002).

Gli atti degli Organi deliberanti sono pubblicati nell'Albo consorziale per sette (7) giorni consecutivi entro sette (7) giorni dalla loro adozione (co 1, art. 23 L.R. n. 28/2002). Per motivate ragioni d'urgenza, i predetti atti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall'Organo deliberante con voto espresso dalla maggioranza dei votanti. Anche in tal caso tali atti devono essere pubblicati nell'Albo consorziale per sette (7) giorni consecutivi entro sette (7) giorni dalla loro adozione.

Gli Atti soggetti a controllo di cui al co.3 dell'art.22 della L.R.n.28/2002 sono trasmessi, entro tre (3) giorni successivi alla loro pubblicazione, al Comitato in duplice copia integrale con l'attestazione, per ciascuno di essi, del periodo della pubblicazione medesima.

Per motivate ragioni d'urgenza anche tali atti possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall'Organo deliberante con voto espresso della maggioranza dei votanti e inviati, entro sette (7) giorni dalla loro adozione, al Comitato e pubblicati all'Albo del Consorzio per sette (7) giorni consecutivi (co.2 e 6, art. 23 L.R. n. 28/2002).

I termini di cui al co. 2, 3, 4, 5 dell'art. 23 della L.R. n. 28/2002 sono computati escludendo i giorni festivi ed il sabato.

Gli atti sottoposti al controllo di legittimità diventano esecutivi:

- a) quando siano scaduti i termini stabiliti dal co. 4 dell'art. 23 della L.R. n. 28/2002 senza che il Comitato ne abbia disposto l'annullamento;
- b) quando, prima della scadenza del termine di cui al predetto comma 4, il Comitato abbia dato al Consorzio formale avviso di legittimità.

Gli atti deliberativi non compresi tra quelli previsti co. 3 dell'articolo 22 della L.R. n. 28/2002 diventano esecutivi trascorso il termine di loro pubblicazione.

Il Consorzio designa l'impiegato responsabile degli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti di cui sopra. In difetto di designazione, tale responsabilità fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell'Ente; egli deve pure curare la messa a disposizione, di chi li chiede per la lettura, degli atti in pubblicazione.

ART. 27

Reclami e denunce contro le deliberazioni

Coloro che hanno titolo possono presentare reclamo o denuncia contro le deliberazioni entro il periodo di pubblicazione, depositando od inviando l'opposizione stessa al Consorzio, fatto salvo il termine di cui al co. 5 dell'art. 31 che segue.

Il soggetto, di cui all'ultimo comma dell'art. 26 che precede, riceve i reclami e le denunce, rilasciandone contestuale ricevuta.

Il soggetto medesimo apporrà in calce a ciascun atto sottoposto a controllo l'attestazione circa la presentazione o la mancata presentazione di reclami o denunce nel termine di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 28*Visione e copia delle deliberazioni.*

Coloro che hanno titolo possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli Organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni stesse.

Il soggetto, di cui all'ultimo comma dell'art. 26 che precede, provvederà all'incombenza.

CAPO IV**BILANCIO, CATASTO, CONTRIBUENZA****ART. 29***Bilancio di previsione e Conto consuntivo*

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il Bilancio di Previsione è approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il Conto Consuntivo è approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

A termini del co. 2 dell'art. 3 della L.R. n. 28/2002 il Consorzio è tenuto al perseguimento dell'equilibrio finanziario. Inoltre, a termini del co. 3 dell'art. 3 della citata legge regionale, è fatto divieto al Consorzio di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, ad eccezione:

- a) dell'anticipazione da parte del Tesoriere nella misura massima di quattro dodicesimi (4/12) dell'ammontare annuo delle entrate previste dal Bilancio di Previsione;
- b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a quindici (15) anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, non superiore al quindici (15) per cento delle entrate previste nel Bilancio di Previsione.

ART. 30*Catasto consorziale e proprietari consorziati*

Il Consorzio è costituito tra i proprietari di beni immobili (consorziati) agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio, che traggono beneficio dall'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, nonché dalle altre attività consorziali. Essi sono iscritti nel Catasto consorziale di cui al co. 1 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, suddiviso in Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.

Giusta co. 2 dell'art. 5 del presente Statuto, hanno diritto all'iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni, previa richiesta ed in virtù dell'obbligo di pagare i contributi consortili risultante dal contratto d'affitto.

Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del proprio catasto per la cui conservazione, ai fini delle volture e delle variazioni interessanti le partite catastali dei consorziati, si seguiranno le norme che regolano il pubblico catasto. Per consentire le pertinenti volture per i cambiamenti di proprietà o per le variazioni nelle intestazioni o negli estremi censuari delle rispettive partite, i consorziati sono tenuti a produrre in tempo utile al Consorzio la documentazione necessaria.

Sulle volture verranno corrisposti specifici diritti sulla base di tariffe deliberate dalla Deputazione Amministrativa, da riscuotersi anche a mezzo ruoli.

I proprietari iscritti pro indiviso nel catasto consorziale sono considerati come un solo consorziato e sono solidali fra loro per il pagamento dei contributi e l'assolvimento degli altri oneri gravanti gli immobili in comproprietà.

Essi possono farsi rappresentare da un solo comproprietario nei rapporti con il Consorzio, senza pregiudizio del vincolo di solidarietà, purché la rappresentanza risulti da mandato notarile conferito da tanti comproprietari rappresentanti più della metà della superficie in comproprietà. In mancanza di tale mandato è considerato rappresentante della comproprietà il primo intestato della corrispondente partita del catasto consorziale.

I consorziati hanno l'obbligo di dichiarare per iscritto al Consorzio il proprio domicilio per il recapito della corrispondenza e di comunicazioni; tale indicazione sarà riportata sulla corrispondente partita del catasto consorziale.

Ai fini dell'elettorato attivo e passivo i consorziati sono raggruppati, come meglio descritto al successivo art. 36, in fasce di contribuenza.

ART. 31

La contribuenza consorziale ed il Piano di classifica di beneficio. Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto

Giusta co. 4 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, le spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica, quelle per il funzionamento e per le altre attività consortili, nonché quelle per l'esecuzione di opere non totalmente coperte da contributi pubblici, sono ripartite tra i proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, ricadenti nel comprensorio che ne traggono beneficio, compresi lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni ed ogni altro Ente od Amministrazione per i beni di pertinenza, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia espressamente previsto nel relativo contratto; dette spese possono, altresì, essere ripartite fra i proprietari di beni immobili ricadenti all'esterno del comprensorio consorziale qualora il beneficio risulti esteso anche a questi.

A termini del co. 5 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, il riparto della quota di spesa è fatto sulla base di indici estimativi del beneficio conseguibile e/o conseguito per effetto dell'attività consorziale, previsti dal Piano di classifica di beneficio del comprensorio.

Giusta co. 3 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, il Consorzio aggiorna con cadenza quinquennale tale Piano di classifica di beneficio.

I criteri di riparto, ed i conseguenti indici di beneficio, sono approvati dal Consiglio dei Delegati. A termini del co. 7 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, la relativa deliberazione consiliare è pubblicata negli Albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio ed in quello del Consorzio per quindici (15) giorni consecutivi.

Contro tale deliberazione consiliare è ammesso ricorso all'Assessore Regionale all'Agricoltura nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I livelli della contribuenza consorziale vengono fissati dalla Deputazione Amministrativa in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di Previsione. In tale sede la Deputazione Amministrativa stabilisce la quota minima contributiva da iscrivere a ruolo, tenuto conto delle spese di accertamento e di esazione; gli eventuali contributi non posti in esazione possono essere esatti entro l'esercizio successivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'approvazione del detto Bilancio slittasse oltre i termini statutari la Deputazione Amministrativa, al fine di assicurare il necessario funzionamento del Consorzio, confermerà i livelli di contribuenza adottati per l'esercizio precedente, fatta salva la possibilità della formazione di ruoli suppletivi per adeguamenti alle previsioni di bilancio.

ART. 32

Ruoli di contribuenza e ricorsi

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati ai Concessionari per l'esazione dei tributi nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette.

Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso deve essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro trenta (30) giorni dalla notificazione dell'avviso di pagamento e, in mancanza, dal ricevimento della cartella esattoriale.

Tale ricorso non sospende la riscossione; tuttavia, la Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la sua temporanea sospensione.

ART. 33

Esazione della contribuenza consorziale

La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata attraverso il soggetto preposto all'esazione dei tributi, secondo le norme che regolano il regime di riscossione mediante ruoli. La Deputazione Amministrativa delibera sulle quote minime non convenientemente esigibili.

ART. 34

Il tesoriere consorziale

Le funzioni di Tesoriere del Consorzio sono affidate ad un Istituto di credito, in base a convenzione di durata di sei (6) anni.

CAPO V

REGOLAMENTO ELETTORALE

ART. 35

Convocazione dell'Assemblea dei consorziati

La convocazione dell'Assemblea dei consorziati avviene, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto di indizione delle elezioni, da pubblicarsi all'Albo consorziale ed in quello pretorio dei Comuni del comprensorio, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa ed attraverso altre forme ritenute utili al fine di favorire la partecipazione al voto, almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per la data delle predette elezioni. Detto manifesto potrà essere, altresì, divulgato mediante affissione murale nei Comuni e nelle frazioni ricadenti nel comprensorio, da effettuarsi almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché le sedi dell'Assemblea; sarà altresì riportato il disposto dei successivi artt. 36 e 37.

Contestualmente con il manifesto, viene depositata presso le Segreterie comunali la relazione di cui alla lettera o) dell'art. 7 che precede.

L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque (5) anni.

ART. 36

Distretti elettorali e Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali

A termini del co. 3 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002, al fine di assicurare al Consiglio dei Delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio, l'elezione del Consiglio avviene separatamente per distretti elettorali, aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati, così distinti:

1. Distretto di Latisana

comprendente gli aventi diritto al voto ricadenti nei Comuni di Latisana, Lignano Sabbiadoro, Precenico, Palazzolo dello Stella, Ronchis, Teor, Rivignano, Varmo, Camino al Tagliamento, Codroipo e Bertiole.

2. Distretto di S. Giorgio di Nogaro

comprendente gli aventi diritto al voto ricadenti nei Comuni di S. Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Marano Lagunare, Carlino, Muzzana del Turgnano, Pocenia, Talmassons, Castions di Strada, Gonars, Bagnaria Arsa, Palmanova e Porpetto;

3. Distretto di Cervignano dei Friuli - Grado

comprendente gli aventi diritto al voto ricadenti nei Comuni di Cervignano dei Friuli, Terzo di Aquileia, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo Tapogliano, San Vito al Torre, Aiello del Friuli, Grado, San Canzian d'Isonzo.

Il consorzio che abbia dei beni in distretti diversi viene iscritto per l'espressione del voto nel distretto in cui prevale l'onere contributivo.

Il Consiglio dei Delegati, congiuntamente alla determinazione del numero dei consiglieri da eleggere per le singole sezioni elettorali, come da successivo art. 39, provvede alla suddivisione dello stesso numero per i vari distretti in rapporto alla contribuzione consortile all'interno delle rispettive sezioni.

In ogni distretto il voto viene espresso per i soli candidati del distretto medesimo.

Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati in n. 4 (quattro) fasce di contribuzione definite, come segue:

1° fascia: i proprietari di terreni con a carico un onere contributivo inferiore al *doppio* del contributo medio consortile riferito ad ettaro e sempreché la loro proprietà non sia superiore ad un (1) ettaro;

2° fascia: i proprietari di terreni non rientranti nella 1° fascia ed aventi un onere contributivo sino a *sessanta (60) volte* il contributo medio consortile riferito ad ettaro e sempreché la loro proprietà non sia superiore a *sessanta (60)* ettari;

3° fascia: tutti i proprietari di terreni non rientranti nella precedente 2° fascia;

4° fascia: tutti i proprietari di beni immobili *extragricoli* gravati da oneri contributivi.

Ogni fascia di contribuzione costituisce una distinta Sezione elettorale.

Spetta al Consiglio dei Delegati, secondo i criteri di cui al successivo articolo 39, fissare per ogni Sezione il numero dei candidati da eleggere, suddivisi per Distretto come da comma 1 del presente articolo, cui sarà assicurato, ai sensi del co. 4 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002, l'elezione di almeno un (1) rappresentante per ogni fascia.

Il Consiglio dei Delegati fissa, altresì, il numero delle rappresentanze delle singole Sezioni in seno alla Deputazione Amministrativa da definirsi proporzionalmente al numero dei Delegati spettanti alle medesime; a termini del co. 2 dell'art. 16 della L.R. n. 28/2002, ad ogni Sezione elettorale deve essere assicurato almeno un rappresentante in seno alla Deputazione stessa.

ART. 37

Liste degli aventi diritto al voto, diritto di voto in Assemblea, deleghe al voto, rappresentante

Per ogni fascia di contribuzione o Sezione elettorale viene formata una Lista degli aventi diritto al voto. Qualora un consorzio abbia titolo d'iscrizione sia in una Sezione di beni immobili agricoli, sia in quella dei beni immobili extragricoli, l'iscrizione avviene nella Sezione elettorale in cui prevale l'onere contributivo.

L'iscrizione nella predetta Lista costituisce il titolo per l'esercizio del diritto al voto. Hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consorziale, maggiorenni, che godono dei diritti civili e pagano il contributo consorziale.

Ogni elettore (avente diritto al voto) ha diritto ad un voto.

Ogni elettore può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorzio iscritto nella stessa Sezione e Distretto. A termini del co. 6 dell'art. 13 della L.R. n. 28/2002, per ogni elettore sono ammesse fino a due (2) deleghe, da presentare al seggio elettorale al momento dell'esercizio del diritto di voto. La delega deve essere conferita con atto scritto, corredato da copia della carta di identità del delegante.

Per le persone giuridiche e le altre Società regolarmente costituite, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti ed

i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall'amministratore.

In caso di comunione l'elettorato è attribuito ad uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato; in mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della Ditta iscritta nella Lista degli aventi diritto al voto.

Qualora l'usufrutto sia diviso dalla proprietà, il diritto di voto spetta al nudo proprietario, a meno che sia fatto constare che sono a carico dell'usufruttuario le contribuzioni consorziali.

Per conseguire l'iscrizione nelle Liste degli aventi diritto al voto dei rappresentanti di cui sopra, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati non oltre il termine fissato nel successivo art. 38 per la presentazione dei reclami contro le Liste degli aventi diritto al voto.

La formazione delle Liste degli aventi diritto al voto, cui sovrintende la Deputazione amministrativa, deve avvenire ogni qual volta viene convocata l'Assemblea dei consorziati.

Le Liste dovranno contenere per ciascun avente diritto al voto:

- a) le generalità;
- b) nel caso di rappresentanza necessaria di cui ai co. 4, 5, 6 del presente articolo, anche le generalità del rappresentante designato con le modalità del co. 8 del presente articolo;
- c) l'ammontare complessivo del contributo iscritto a ruolo per l'esercizio in corso alla data della pubblicazione della deliberazione di convocazione dell'Assemblea;
- d) l'indicazione del seggio elettorale presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

ART. 38

Pubblicazione delle Liste, reclami degli aventi diritto al voto

La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione delle Liste dovrà essere pubblicata oltreché all'Albo consorziale, anche in quello pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di quindici (15) giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo le Liste dovranno essere depositate, a disposizione degli interessati, presso la sede del Consorzio ed i Comuni anzidetti.

Dell'avvenuto deposito dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione nei Comuni e nelle frazioni di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Nel manifesto dovranno essere riportate le norme elettorali di cui agli artt. 36 e 37 del presente Statuto.

I reclami contro le Liste debbono essere inviati direttamente al Consorzio, mediante lettera raccomandata A.R., entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

La Deputazione, entro dieci (10) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia sui reclami ed introduce le eventuali variazioni nelle Liste; tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con lettera raccomandata A.R.

ART. 39

Delegati attribuibili alle Sezioni elettorali o fasce di contribuenza

Ad ognuna delle Sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al co. 1 dell'art. 36 del presente Statuto, viene attribuito un numero di delegati - sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati - percentualmente pari al rapporto fra la contribuenza relativa a ciascuna Sezione e la contribuenza consorziale complessiva, con un massimo di venti (20) Delegati, corrispondente alla metà dei delegati da eleggere suddivisi per Distretto.

I Delegati eventualmente non attribuibili ad una fascia, perché eccedenti la metà dei Delegati da eleggere, verranno attribuiti alle altre fasce con i criteri di cui al comma precedente.

ART. 40

Liste dei candidati

Ai sensi del co. 7 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002, l'elezione del Consiglio dei Delegati si svolgerà, separatamente e contemporaneamente Sezione per Sezione, Distretto per Distretto, su presentazione di Liste concorrenti dei candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

Il numero dei candidati compresi in ciascuna Lista deve essere quello indicato nel co. 1 dell'art. 39 del presente Statuto.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita.

A termini del co. 8 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002, le Liste dei candidati dovranno essere presentate da non meno di venti (20) consorziati aventi diritto al voto, oppure da almeno il 10% (dieci per cento) dei consorziati aventi diritto al voto. Tali Liste devono essere consegnate al Consorzio dal primo (1°) dei firmatari o, in caso di impedimento con lettera autografa dal secondo (2°) firmatario, in duplice copia entro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo (20°) giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea al Funzionario all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

Le Liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, autenticate da un notaio, da un segretario comunale (o suo delegato) o dal Funzionario consorziale addetto al ricevimento.

I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una Lista.

Qualora più Liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla Lista pervenuta anteriormente considerandosi come non apposta quella sulle Liste successive.

Le determinazioni in ordine all'accettazione delle Liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una Lista saranno comunicate non oltre le quarantotto (48) ore antecedenti la data di svolgimento delle elezioni al presentatore materiale della Lista.

Le Liste accettate saranno distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole Liste. In testa a ciascuna Lista sarà stampata una casella ed a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati sarà stampata una casella di minore dimensione.

ART. 41
Ineleggibilità a delegati

Non possono essere eletti quali Delegati:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle Liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione;
- f) coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle Liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- g) i funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
- h) i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati del Consorzio;
- i) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
- j) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- k) coloro che hanno in appalto lavori o forniture consorziali;
- l) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino, legalmente in mora.

Non possono essere Delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi nonché le persone aventi lo stesso grado di parentela con quelle richiamate alle lettere i), j), k), l) del comma che precede.

ART. 42
Seggi elettorali

Il numero dei seggi di votazione, la loro ubicazione e composizione, le giornate di apertura e l'orario di votazione sono fissati dalla Deputazione Amministrativa, avendo presente l'intento di favorire la partecipazione al voto.

Ogni seggio è composto da un (1) presidente e da due (2) scrutatori; il più giovane di questi assumerà le funzioni di Segretario del seggio.

Non possono essere nominati membri del seggio elettorale gli iscritti nelle Liste dei candidati.

La Deputazione Amministrativa provvederà, inoltre, a nominare anche un congruo numero di sostituti per la surroga nei seggi in caso di assenza od impedimento dei titolari, attribuendo al Presidente del Consorzio l'incombenza dell'insediamento di tali sostituti.

Nella sala durante l'espressione di voto è ammesso soltanto chi è iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno otto (8) ore.

Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

Il presidente del seggio consegnerà la scheda a ciascun votante in base alla sezione di appartenenza.

L'elettore, espresso il voto a mezzo della scheda predetta, la consegnerà, dopo averla chiusa, al presidente del seggio, il quale la introdurrà subito nell'apposita urna; contestualmente, uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.

ART. 43

Modalità delle votazioni

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto mediante apposita scheda, che contraddistingue la sezione di appartenenza dell'avente diritto al voto.

Le schede di votazione dovranno essere consegnate al presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, ne controllerà insieme agli Scrutatori numero ed integrità.

Gli elettori possono votare solo per una delle Liste della fascia di appartenenza o per singoli candidati della Lista medesima. Per votare la Lista prescelta nell'ambito della fascia di appartenenza è sufficiente apporre un segno sulla casella in testa alla Lista.

Per esercitare il diritto di preferenza l'elettore può apporre un segno sulla casella a fianco del nominativo prescelto, oppure può depennare i candidati ai quali non intende dare preferenza; resta chiarito che il depennamento di taluni candidati individua gli altri ai quali assegnare il voto preferenziale oltre che la Lista prescelta.

Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

ART. 44

Scrutinio dei voti e verbale delle operazioni elettorali

Subito dopo la chiusura della votazione il presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, previ i riscontri di rito. Essi decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al presente articolo.

Alla Lista dei candidati che all'interno di ciascuna sezione ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo $\frac{1}{4}$ (un quarto) è attribuito alla Lista o alle Liste restanti, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10% (dieci per cento) dei voti espressi; in mancanza di tale 10%, l'intera rappresentanza è attribuita alla Lista maggioritaria.

Sono eletti, all'interno di ciascuna Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.

Di tutte le operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio al Consorzio unitamente a tutte le schede, alle deleghe ed agli altri atti.

I verbali delle operazioni elettorali unitamente all'esito complessivo delle votazioni sono trasmessi, a termini del co. 11 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002, alla Direzione

Regionale dell'Agricoltura, entro otto (8) giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e pubblicati agli Albi dei Comuni del comprensorio e all'Albo consorziale per la durata di quindici (15) giorni consecutivi.

ART. 45

Validità delle votazioni

A termini del co. 10 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002 l'elezione del Consiglio dei Delegati è valida qualora sia raggiunto il venti (20) per cento degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il venticinque (25) per cento della contribuzione consorziale **relativa agli immobili censiti nel catasto terreni (vedi L.R. n. 12 dd. 30.4.2003 art. 12).**

Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli Organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento delle elezioni.

Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento.

ART. 46

Ricorsi contro le operazioni elettorali

A termini del co. 12 dell'art. 14 della L.R. n. 28/2002, gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali vanno presentati all'Assessore Regionale all'Agricoltura entro e non oltre quindici (15) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali di cui all'articolo che precede.

L'Assessore Regionale all'Agricoltura decide sui ricorsi; qualora siano accertate irregolarità essenziali, l'annullamento d'ufficio delle elezioni o dei seggi interessati è disposto dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura.

ART. 47

Invio dell'avviso dei risultati agli eletti Accettazione al mandato, rinunce e sostituzioni

Decorso i termini ed esaurita la procedura per gli eventuali ricorsi, il Presidente del Consorzio dispone l'invio agli eletti con raccomandata a.r., entro quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione di cui al co. 6 dell'art. 44 del presente Statuto o dalla data di arrivo dell'ultima decisione assessorile sui ricorsi, dell'avviso dei risultati delle elezioni.

L'elezione si perfeziona con l'accettazione; essa deve essere trasmessa o depositata al Consorzio entro otto (8) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente. In difetto di accettazione, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed alla sua sostituzione deve essere provveduto con le modalità di cui all'art. 19 del presente Statuto.

ART. 48***Proclamazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e dei nominativi degli eletti.
Convocazione del nuovo Consiglio***

La Deputazione Amministrativa, acquisita la validità delle votazioni, decorsi i termini di cui all'art. 46 e provveduto agli adempimenti di cui all'art. 47 del presente Statuto, procede alla proclamazione dei risultati definitivi delle votazioni e dei nominativi degli eletti e contestualmente convoca il nuovo Consiglio dei Delegati.

CAPO VI**VARIE****ART. 49*****Ufficiale rogante***

Le funzioni di ufficiale rogante, di cui all'art. 11 della L.R. n. 28/2002, riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, di competenza del Consorzio possono essere conferite con atto formale della Deputazione Amministrativa a Funzionari appartenenti all'area amministrativa di fascia funzionale non inferiore alla settima e muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente in servizio presso il Consorzio medesimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli 95 e seguenti del R.D. 23/5/1924 n. 827 e dell'articolo 18 della L.R. 14/8/1969 n. 29.

Il Funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce inoltre i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

ART. 50***Associazione dei Consorzi di bonifica***

La partecipazione del Consorzio ad una Associazione fra i Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale è regolata dalle modalità e norme di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. n. 28/2002.

ART. 51***Amministrazione commissariale***

L'eventuale amministrazione commissariale del Consorzio sarà regolata dalle modalità e norme di cui all'art. 18 della L.R. n. 28/2002.

ART. 52
Servitù di banchina

Al fine di consentire l'accesso per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche, il Consorzio può, a termini dell'art. 9 della L.R. n. 28/2002, costituire servitù di banchina.

La larghezza della fascia di terreno non può superare i quattro (4) metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione; sulla predetta fascia il Consorzio può disporre il divieto di piantagioni arboree o arbustive.

CAPO VII

STATUTO E REGOLAMENTI

ART. 53
Statuto

Ai sensi del co. 1 dell'art. 19 della L.R. n. 28/2002, eventuali modifiche al presente Statuto devono essere adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dei Delegati ed approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura.

ART. 54
Regolamenti

Specifici regolamenti disciplinano e potranno disciplinare diverse materie consorziali nonché vari settori di attività e di intervento dell'Ente.